

# COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 23/12/2024

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:00**, presso questa **sede Municipale**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, in adunanza **ordinaria**.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	NOTE
1	CORSINI VINCENZA	si	
2	MORATTI FRESCHI ALESSANDRO	si	
3	RINGHINI ELENA	si	
4	MAFFAZIOLI LAURA	si	
5	ZANOTTI DIEGO	si	
6	CAVALLOTTI VITTORIA EMMA	si	
7	QUINZANI FABIO	si	
8	PENNATI ANNAMARIA	si	
9	NALDINI CARLO	si	
10	SIVERIO ETTORE	si	
11	CAVAGNINI GIANFRANCO	si	
12	SUTERA CINZIA	si	
13	MAESTRI NICOLETTA	si	
14	BERTAGNA ALBERTO	si	
15	PONZONI VIVIANA	si	
16	SOCCI DANIELE	no	Assente giustificato
17	LANCELLOTTI SARA	si	no

**Totale presenti 16**

**Totale assenti 1**

Assiste Il Segretario Generale **Dott.ssa Adriana Salini** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora **Vincenza Corsini** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2025**

**IL SINDACO-PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare e cede la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio e allo Sport, Sig. Alessandro Moratti Freschi, per relazionare in merito;

**DATO ATTO** che al dibattito che ne è seguito sono intervenuti, anche a più riprese:

- il Consigliere comunale capogruppo della Lista "Insieme per Calcinato", Nicoletta Maestri;
- la Responsabile dell'Area economico/finanziaria e tributi, dott.ssa Stefania Lancellotti, per alcuni chiarimenti tecnici;
- il Sindaco/Presidente, sig.ra Vincenza Corsini.

**UDITE** le seguenti dichiarazioni di voto:

- del Consigliere comunale capogruppo della Lista "Insieme per Calcinato", Nicoletta Maestri, la quale anticipa il voto contrario del proprio gruppo consiliare per le motivazioni inserite nel documento letto in aula, che chiede di allegare al presente verbale (Allegato B);
- del Consigliere comunale capogruppo della Lista "Calcinato In-Patto", Diego Zanotti, il quale anticipa il voto favorevole del proprio gruppo consiliare;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area economico-finanziaria e tributi, dott.ssa Stefania Lancellotti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Maestri, Bertagna, Ponzoni, Lancellotti), astenuti nessuno, espressi dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) che all'art.1 commi da 738 e seguenti disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

**VISTO** il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 (convertito con L. n. 170/2023) che ha definito la possibilità di differenziare le aliquote solo per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2023 che ha posticipato l'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

**RICHIAMATA** la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 come qui di seguito riportata:

*«In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una*

delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

**TENUTO CONTO** che la disciplina dell'imposta municipale propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

- I. **L'ALiquOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.  
*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- II. **L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- III. **Dall'01/01/2022 i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020).
- IV. **L'ALiquOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- V. **PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- VI. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PRECEDENTI COMM** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- VII. **PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**CONSIDERATO** che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

**RITENUTO**, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTE IMU e DETRAZIONI ANNO 2025
-----------------------	---

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>0,60%</b>
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	<b>si</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	<b>0,10%</b>
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	<b>1,02%</b>
Terreni Agricoli	<b>1,02%</b>
Aree edificabili	<b>1,06%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<b>1,02%</b>
Detrazione unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/01-A/08-A/09 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.	<b>€ 200,00</b>
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione all'art. 93 del Dpr n. 616/1977	<b>€ 200,00</b>

**VISTO** l'art. 6, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

## **DELIBERA**

- 1) **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato (il cui n. ID è 3233), elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTE IMU e DETRAZIONI ANNO 2025</b>
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>0,60%</b>
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	<b>si</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	<b>0,10%</b>
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	<b>1,02%</b>
Terreni Agricoli	<b>1,02%</b>
Aree edificabili	<b>1,06%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<b>1,02%</b>

Detrazione unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/01-A/08-A/09 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.	€ 200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione all'art. 93 del Dpr n. 616/1977	€ 200,00

Di seguito,

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI** favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Maestri, Bertagna, Ponzoni, Lancellotti), astenuti nessuno, espressi dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

*Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.*

*Ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la registrazione integrale della seduta è pubblicata sul sito internet istituzionale ed è altresì conservata agli atti della Segreteria generale.*

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  
Data delle rispettive sottoscrizioni digitali.*

Il Sindaco  
Vincenza Corsini

Il Consigliere Anziano  
Bertagna Alberto

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Adriana Salini

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,02%
Terreni agricoli	1,02%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,02%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 25/11/2024 alle 13:16:30**